## Tabella di calcolo dei contributi

## Contributi E.BI.T.T.

(Ente Bilaterale Terziario e Turismo Provincia di Modena) Decorrenza 01/07/2010

		Dec	onenza o non	2010		
Tipo azienda	Relazioni Sindacali	Relazioni Sindacali	Rappr. Lavoratori Sicurezza Territoriale	Rappresentante Sindacale Interaziendale	TOTALE	Rappr. Lavoratori Sicurezza Aziendale
	c/Dipendente	c/Ditta	c/Ditta	c/Ditta		c/Ditta
A Aziende -16 LAVORATORI * senza rappresentante sicurezza dei lavoratori	0,10%	0,20%	0,05%	0,05%	0,40%	
	Calcolato su paga base e contingenza di tutte le mensilità					NON DOVUTO
	Versamento semestrale entro il mese di 31 Luglio e 31 Gennaio					
B Aziende -16 LAVORATORI * CON rappresentante sicurezza dei lavoratori	0,10%	0,20%		0,05%	0,35%	€2,00 per ogni dipendente
	Calcolato su paga base e contingenza di tutte le mensilità					in forza al 31 dicembre anno precedente  Versare entro il 28 febbraio
	Versamento semestrale entro il mese di 31 Luglio e 31 Gennaio					Tobbialo
C Aziende +15 LAVORATORI * CON rappresentante sicurezza dei lavoratori	0,10%	0,20%			0,30%	€2,00
	Calcolato su paga base e contingenza di tutte le mensilità					per ogni dipendente in forza al 31 dicembre anno precedente  Versare entro il 28 febbraio
	Versamento semestrale entro il mese di 31 Luglio e 31 Gennaio					
Assoggettamento Contributo e Fiscale	Tutta la contribuzione c/Ditta è <b>esente</b> sia contributivamente che fisc					calmente
	La contribuzione c/Dipendente è <b>soggetta</b> sia contributivamente che fi					fiscalmente
	1					

<sup>\*</sup> Il numero dei Lavoratori è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 del D.Lgs. 81/2008 (si veda l'allegato posto in coda al regolamento).

Stralcio Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

## "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

## Art. 4. Computo dei lavoratori

- 1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi **non sono computati**:
- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di **tirocini formativi** e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; (stagisti)
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono **prestazioni occasionali di tipo accessorio** ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonche' prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
- f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; (lavoranti a domicilio)
- g) i **volontari**, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- *h*) i lavoratori utilizzati nei **lavori socialmente utili** di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- *i)* i **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera *I*);
- *l)* i **collaboratori coordinati e continuativi** di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonche' i **lavoratori a progetto** di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, **ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva** a favore del committente.
- 2. I lavoratori utilizzati mediante **somministrazione di lavoro** ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i **lavoratori assunti a tempo parziale** ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, **si computano** sulla base del **numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre**. (criterio valido anche per i contratti di lavoro c.d. "**a chiamata**")
- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.
- 4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.